

ROMA, 14 marzo 2025 Selettricità

L'INTERVENTO

Energy release 2.0: spunti per la negoziazione dei contratti tra gli operatori

Ora che sono state presentate le manifestazioni d'interesse, l'attenzione si sposta sulla finalizzazione degli accordi per la realizzazione della nuova potenza Fer e la vendita della porzione di elettricità non vincolata

▲ di Ottaviano Sanseverino* e Veronica Torre**

Come noto, lo scorso 3 marzo sono state presentate le manifestazioni d'interesse per accedere al meccanismo dell'Energy release 2.0 (ER 2.0): il successo dell'iniziativa emerge dal numero delle istanze pervenute al Gse (559), dagli energivori coinvolti (3.400) e dal volume complessivo di energia elettrica richiesta (oltre 70 TWh, quasi il triplo dell'offerta).

Nelle more delle attività propedeutiche all'aggiudicazione, i soggetti interessati (siano essi energivori che hanno partecipato singolarmente, o aggregatori) dovranno finalizzare gli accordi con gli operatori per la realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta eccedente il volume da restituire al Gestore. Trattasi di un passaggio cruciale, che - a differenza dell'anticipazione e della restituzione, da e verso il Gse - non è regolato e viene perciò rimesso alla libera negoziazione tra le parti.

Negli ultimi mesi, diversi operatori di mercato (siano essi *utilities*, produttori indipendenti o sviluppatori) hanno approcciato gli energivori con proposte contrattuali di massima (spesso sotto forma di *term sheets*) che delineano le principali condizioni economiche e di garanzia per il loro ruolo nella realizzazione/rifacimento/potenziamento degli impianti (e, in molti casi, anche per la cessione dell'energia elettrica generata dai medesimi, al netto della quota vincolata): la definizione dei relativi accordi richiede adesso uno sforzo ulteriore, volto a prevedere adeguate ripartizioni dei rischi e tutele contrattuali idonee a gestire le criticità che la normativa solleva.

Anzitutto, con riguardo alla **fase di anticipazione**, preme rilevare che l'energivoro/aggregatore sarà responsabile della tempestiva entrata in esercizio dell'impianto e della sufficiente producibilità dello stesso: per mitigare i rischi connessi alla fase autorizzativa e al puntuale completamento delle opere, gli interessati dovranno quindi concentrarsi sulla selezione di progetti e terzi operatori - nonché sulla negoziazione di termini e condizioni - tali da assicurare *sia* il raggiungimento della COD con un congruo anticipo rispetto al termine dei 40 mesi fissato *ex lege*, *sia* una produzione stimata cautelativamente superiore alla minima prescritta. A tal fine, la preventiva attività di *due diligence* dovrà verificare *non solo* lo stato e il novero dei progetti disponibili, *ma anche* la consistenza patrimoniale delle SPVs proprietarie dei medesimi, la solidità del gruppo di appartenenza e (ove possibile) l'assenso delle società

controllanti a fornire garanzie *corporate* e/o a sottoscrivere i contratti di progetto per garantire l'adempimento delle *subsidiaries* operative. La reputazione e capacità finanziaria dell'operatore saranno elementi da valorizzare anche perché, in caso di responsabilità nei confronti del Gse derivante da inadempimenti del *contractor*, l'energivoro/aggregatore dovrà potersi rivalere su quest'ultimo in via di regresso.

L'obiettivo sarà pertanto quello di rivolgersi ad operatori affidabili ed esperti del settore; questi ultimi, dal canto loro, si orienteranno presumibilmente verso soluzioni che consentano di realizzare impianti di dimensioni significative (evitando così un'eccessiva frammentazione e differenziazione delle controparti), di sottoscrivere Ppa a lungo termine utili ad allocare quanto non destinato alla restituzione, di ricevere "premi" favorevoli (tanto per entità, quanto per le tempistiche di pagamento degli stessi) e di strutturare il rilascio di garanzie in linea con gli standard seguiti in operazioni project analoghe.

I contratti di progetto dovranno infine essere strutturati in modo tale da permettere all'energivoro/aggregatore di verificare costantemente l'avanzamento dei lavori (e, se possibile, di subentrare/sostituire il contractor in caso di seri inadempimenti) e trasferire interamente al terzo operatore, su base pass-through, specifici adempimenti, rischi e conseguenze pregiudizievoli di cui al contratto di anticipazione: si pensi, inter alia, agli obblighi informativi sullo stato di realizzazione delle opere (ivi artt. 7.2 e 7.3), alla corresponsione delle penali dovute al Gse per producibilità effettiva insufficiente alla restituzione del doppio della quantità assegnata (ivi art. 7.4), alla revoca totale dell'ammissione allo Schema di Energy Release qualora si riscontrino dichiarazioni mendaci o errate sullo stato di attuazione degli impegni assunti dal terzo operatore, o variazioni dei requisiti sulla base dei quali l'impianto è stato ritenuto "idoneo" (ivi art. 8.2). Analogamente, gli "eventi di forza maggiore/casi di ritardo" contenuti nei project contracts dovranno coincidere con quelli ammessi dal contratto di anticipazione (ivi art. 7.2).

Se gli accorgimenti di cui sopra potranno agevolare il rispetto di scadenze e prescrizioni del contratto di anticipazione, pare consigliabile che gli accordi con l'operatore prevedano diritti di monitoraggio e garanzie in favore dell'energivoro/aggregatore concernenti altresì la fase di restituzione, e ciò pure nel caso in cui il relativo contratto con il Gse venga sottoscritto dal terzo in quanto "delegato". Infatti, sebbene il contratto di restituzione non preveda testualmente alcuna corresponsabilità del "soggetto delegante" per gli inadempimenti del delegato successivi all'entrata in esercizio dell'impianto e alla firma del contratto di restituzione, permangono a tal proposito alcuni dubbi interpretativi. Basti notare l'espresso collegamento negoziale tra i contratti di anticipazione e restituzione, con una regolamentazione delle vicende relative alla permanenza del vincolo che dovrebbe essere dunque unitaria, e la precisazione contenuta nelle premesse del contratto di restituzione, secondo la quale il delegato adempie non già ad una "propria" obbligazione, ma a quella del delegante, che conferma l'interdipendenza intrinseca tra le due fasi.

Meritano poi di essere menzionati l'art. 8.2 del contratto di restituzione (ai sensi del quale, al verificarsi di certe circostanze, il Gse dispone la revoca totale dell'ammissione allo Schema di Energy Release) e l'art. 14 (che prevede la risoluzione per inadempimenti imputabili sia al delegato, sia al delegante), dalla cui lettura non pare potersi escludere una pretesa restitutoria del GSE anche nei confronti del beneficiario delle anticipazioni. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato cui - in assenza di chiarimenti interpretativi da parte del Gse, nell'ottica di un'auspicata più marcata delimitazione delle

responsabilità per le due fasi di anticipazione e restituzione - si dovrà porre la dovuta attenzione in sede di definizione degli accordi tra energivori e operatori.

Da ultimo, un accenno ai contratti di approvvigionamento: come noto, gli energivori/aggregatori avranno l'opportunità di stipulare Ppa a lungo termine con i terzi operatori per l'energia elettrica eccedente la quota da restituire (alla luce dei chiarimenti forniti dal Gse, pare possano concludersi anche VPpa). La presenza di tali accordi potrebbe rappresentare un *boost* rilevante ai fini della bancabilità dei progetti (dato che il meccanismo dell'ER 2.0 coprirà soltanto la metà della producibilità stimata) e uno strumento efficace per la diversificazione dei rischi, mediante convivenza sinergica di Ppa e Cfd "pubblici".

*Partner e Responsabile del Dipartimento di Energia e Infrastrutture dello studio legale Gianni & Origoni

**Associate del Dipartimento di Energia e Infrastrutture dello studio legale Gianni & Origoni

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.

Privacy policy (GDPR)

www.quotidianoenergia.it